



# COMUNE DI MARZABOTTO

PROVINCIA DI BOLOGNA

C O P I A

## DELIBERAZIONE

**DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 30 DEL 20/06/2013**

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONDUZIONE DEGLI ORTI DEMANIALI.**

*Adunanza STRAORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 20/06/2013 alle ore 20:30.*

*L'anno DUEMILATREDICI il giorno VENTI del mese di GIUGNO alle ore 20:30 convocata con le prescritte modalità, nella residenza comunale si è riunito il Consiglio Comunale.*

All'appello risultano presenti:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>
FRANCHI ROMANO	S	BIGNAMI VALERIO	S	VERONESI MASSIMO	N
RIGHI SIMONE	S	CUTRERA GIANNI	N	MOROTTI LILIANA	S
BACCILIERI SILVIO	S	CUPPI VALENTINA	N	LAFFI GIUSEPPE	N
MONESI SIMONETTA	S	PIACENTI CRISTINA	S		
ORSI FABRIZIO	S	RUBINI ROBERTO	S		
BOLELLI GIORGIO	S	CARDI VALTER	S		
FERRI DANIELE	S	MARCHI MARCO	N		
<i>Totale Presenti: 12</i>			<i>Totali Assenti: 5</i>		

Assenti Non Giustificati i signori:

*Nessun convocato risulta assente ingiustificato*

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Sig./Sig.ra DOTT.SSA FRANCA LEONARDI il quale provvede alla redazione del presente verbale.

In qualità di SINDACO, il Sig. ING. ROMANO FRANCHI assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scutatori i consiglieri sigg.:

BOLELLI GIORGIO  
CARDI VALTER  
MOROTTI LILIANA.

L'ordine del giorno diramato ai Sigg. Consiglieri secondo le modalità prescritte dalla legge, porta la trattazione dell'oggetto sopraindicato. Nella Sala Consiliare sono depositate le proposte relative con i documenti necessari.

**OGGETTO:**

**APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONDUZIONE DEGLI ORTI DEMANIALI.**

Su relazione del **competente Assessore P.I. Valerio Bignami** che riporta gli elementi qualificanti del Regolamento degli orti che nasce dalla necessità di disciplinare una sentita e radicata usanza locale e occasione di momenti di socializzazione che, col tempo, sono diventate attività rilevanti sotto il profilo della cura del territorio. La Commissione consiliare si è espressa favorevolmente, ha suggerito alcuni accorgimenti che sono poi stati tutti recepiti (come, ad esempio, la definizione degli animali da affezione che possono essere adeguatamente ricoverati negli orti).

La **Capogruppo di Opposizione “ARIA NUOVA PER MARZABOTTO” Sig.a Liliana Morotti** conferma il voto favorevole alla proposta dell’Amministrazione comunale facendo presente che si è tenuto conto, nel Regolamento, di tutti i suggerimenti di miglioria per cani e gatti. Invita l’Amministrazione comunale a citare, nella delibera, la specifica norma regionale riflettente la tutela degli animali d’affezione.

Il **Capogruppo di Opposizione “PD-IDV-INDIPENDENTI” Sig. Valter Cardi** conviene con l’Amministrazione comunale sul forte radicamento sociale, nella popolazione locale, del mantenimento d un orto demaniale e delle attività connesse; occorre far maturare una coscienza civica su questo tema (orti demaniali) che il Regolamento deve favorire. Ci vorrà del tempo per far comprendere che le regole ci sono e le dobbiamo convintamente rispettare.

Il **Sig. Sindaco Ing. Romano Franchi** è consapevole che, adesso avendo gli strumenti regolatori necessari, dovremmo divulgare i contenuti per garantire una conduzione del territorio demaniale omogenea, regolata secondo le antiche abitudini locali e le modalità consolidate di socializzazione. Marzabotto ha, in definitiva, la grande responsabilità di essere il primo Comune a deliberare in merito.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Considerato che lungo il Fiume Reno, in aree demaniali, sono presenti numerosi orti utilizzati da cittadini per la coltivazione di ortaggi e per la custodia di animali;

Dato atto che sugli appezzamenti di terreno concessi per tale uso dal Servizio Tecnico Bacino del Reno sono presenti strutture adibite a ricovero attrezzi, strutture adibite a ricovero per animali e che gli appezzamenti sono delimitati da recinzioni;

Dato atto che l’installazione di dette strutture fu autorizzata ai sensi del’art. 3 bis del Regolamento Edilizio Comunale recante “Opere a carattere precario”, successivamente abrogato dal Regolamento per l’Arredo Urbano adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 46 del 26/04/2004;

Ritenuto che detto Regolamento non sia applicabile alla fattispecie in quanto efficace in ambito urbano;

Ritenuto pertanto doversi adottare specifica e speciale regolamentazione da applicarsi alle sole ipotesi di conduzione di orti nelle aree demaniali in concessione;

Considerato che l’Amministrazione Comunale intende perseguire le finalità di :

1. favorire l’attività di coltivazione degli orti quale momento di impegno delle persone anziane e/o delle famiglie del territorio;
2. favorire la coltivazione degli orti quale forma di supporto al reddito familiare;
3. favorire l’attività di coltivazione quale momento di partecipazione sociale al controllo ed al presidio del territorio anche nelle aree pubbliche demaniali;
4. permettere l’attività di coltivazione con modalità che possano garantire il rispetto del territorio, dell’ambiente e dell’igiene e sanità pubblica;

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 30 DEL 20/06/2013

Vista la proposta di regolamento predisposto e proposto dai Settori competenti per materia;

Dato atto che, ai fini dell'efficacia del Regolamento saranno acquisiti i pareri favorevoli degli Enti predisposti alla tutela dei vincoli vigenti sulle aree interessate ed il parere favorevole della proprietà delle stesse;

Considerato necessario adottare la regolamentazione così come proposta;

Considerato inoltre che il presente provvedimento, avendo natura regolamentare e non comportando effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, non necessita di parere contabile;

Visti gli allegati pareri favorevoli:

- in ordine alla regolarità tecnica a firma del Capo Settore Servizi Tecnici, per gli aspetti di competenza (art. 49, c.1 D.Lgs. 267/2000);
- in ordine alla regolarità tecnica a firma del Capo Settore Polizia Municipale, per gli aspetti di competenza (art. 49, c.1 D.Lgs. 267/2000);
- di conformità a firma del Segretario Generale (art. 4, c. 1 Regolamento dei controlli interni del Comune di Marzabotto);

Con voti espressi in forma palese dai n. 11 (undici) componenti consiliari presenti: votanti n. 11, astenuti nessuno, favorevoli n. 11 e contrari nessuno;

### **DELIBERA**

- 1) **approvare** il “Regolamento per la conduzione degli orti demaniali” che, allegato alla presente, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2) **stabilire** che, qualora necessario, con atti successivi si provvederà ad accogliere le osservazioni degli Enti proprietari e/o competenti alla tutela dei vincoli posti sulle aree interessate;
- 3) **stabilire** inoltre che l'efficacia del Regolamento così come approvato avrà effetto a fare data dall'acquisizione di tutti i pareri favorevoli degli Enti interessati;
- 4) **rendere**, con successiva separata votazione, espressa in forma palese dai n. 11 (undici) componenti consiliari presenti: votanti n. 11, astenuti nessuno, favorevoli n. 11 e contrari nessuno; la presente deliberazione, stante l'urgenza, **immediatamente esecutiva**, ai sensi dell'art. 134/4° co del D.Lgs.

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL SINDACO**

*F.to ING. ROMANO FRANCHI*

**IL SEGRETARIO GENERALE**

*F.to DOTT.SSA FRANCA LEONARDI*

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

**A T T E S T A**

Ai sensi dell'art. 124 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, TUEL

**CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE**

Viene pubblicata all'albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

**ESECUTIVITA'**

Che la presente deliberazione diviene esecutiva il giorno

perchè dichiarata immediatamente eseguibile (comma 4, art. 134, D.Lgs. 267/2000)

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (comma 3, art. 134, D.Lgs. 267/2000)

Data:

**IL SEGRETARIO GENERALE**

*F.to Dott.ssa Leonardi Franca*

La presente è copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Addi, 29/06/2013

**IL Segretario Generale**

*Dott.ssa Franca Leonardi*

---



# COMUNE DI MARZABOTTO

PROVINCIA DI BOLOGNA

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero Delibera **30**

Del **20/06/2013**

### OGGETTO

**APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONDUZIONE DEGLI ORTI DEMANIALI.**

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere : <b>FAVOREVOLE</b>  Data 17/06/2013  <i>F.to Poletti Carlo</i>
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere :  Data



**Comune di Marzabotto**  
*Medaglia d'oro al Valor Militare*  
*Città messaggera di Pace*  
*Provincia di Bologna*

Allegato alla proposta di deliberazione n. 32 del 17/06/2013    G.C.     C.C.

Oggetto : APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONDUZIONE DEGLI ORTI DEMANIALI.

**PARERE DI CONFORMITA'**

(ex Art. 4 – 4° comma – Regolamento dei controlli interni del Comune di Marzabotto)

Con riferimento alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto ed alla relativa istruttoria ivi contenuta, si esprime **parere favorevole di conformità dell'azione amministrativa** alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti.

Marzabotto, lì 17/06/2013

**F.to Il Segretario Generale**  
**Dott.ssa Franca Leonardi**



**Comune di Marzabotto**  
*Medaglia d'oro al Valor Militare*  
*Città messaggera di Pace*  
*Provincia di Bologna*

Allegato alla proposta di deliberazione n. \_\_\_\_\_ del 16/04/2013 G.C. [] C.C. []

Oggetto : APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONDUZIONE DEGLI ORTI DEMANIALI.

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**  
(Art. 49, COMMA 1 D.Lgs 267/200 )

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere:  
**FAVOREVOLE**

Marzabotto, lì 17/06/2013

F.TO Il Segretario Generale  
Dott.ssa Franca Leonardi




***Comune di Marzabotto***

*Medaglia d'oro al Valor Militare*

*Città messaggera di Pace*

*Provincia di Bologna*

# **Regolamento per la conduzione degli orti demaniali**



**CAPO I**

# DISPOSIZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO E PROCEDURALE

## ARTICOLO 1

(Campo di applicazione)

1. Il presente regolamento si applica agli interventi di installazione, modificazione o sostituzione di strutture e recinzioni ed accessori in aree adibite ad “orto per uso familiare” di proprietà *demaniale* e precisamente installazione, modificazione o sostituzione di:
  - a) elementi di copertura mobile di spazi aperti;
  - b) tettoie e relativi manufatti per il ricovero di cani;
  - c) manufatti ad uso ricovero attrezzi o piccolo deposito;
  - d) recinzioni;
  - e) contenitori per la raccolta delle acque.
2. Il presente regolamento definisce, le caratteristiche tecniche e le condizioni amministrative e procedurali per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1.
3. La realizzazione degli interventi di cui al comma 1 può avvenire esclusivamente nel rispetto delle norme del presente regolamento.
4. La realizzazione degli interventi di cui al comma 1 può avvenire altresì esclusivamente nel rispetto delle disposizioni di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 687/2011 “*Atto di indirizzo recante l'individuazione degli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici e delle varianti in corso d'opera, riguardanti parti strutturali, che non rivestono carattere sostanziale, ai sensi dell' articolo 9, comma 4 della L.R. n. 19 del 2008*”, e dovrà rientrare negli interventi contrassegnati dal codice (L0), ovvero interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici esclusi dalle procedure di autorizzazione, di deposito e dalla produzione di documentazione tecnica. In particolare, nel caso di installazione di più manufatti ai sensi del presente regolamento, questi non dovranno essere connessi strutturalmente tra di loro.

## ARTICOLO 2

(Disposizioni generali)

1. Gli interventi oggetto del presente regolamento non costituiscono superficie utile (SU) ne superficie accessoria (SAC) e pertanto non contribuiscono alla determinazione della Superficie complessiva (SC.)
2. Il mancato rispetto delle dimensioni massime stabilite dal presente regolamento, produrrà gli effetti sanzionatori previsti dal DPR 380/2001 e dalla Legge Regionale 23/2004;
3. Gli interventi oggetto del presente regolamento sono ammissibili in tutte le zone urbanistiche del territorio comunale, nel rispetto delle limitazioni, delle condizioni e delle procedure definite dal presente regolamento, previa verifica di ammissibilità per tutti i vincoli presenti nel territorio comunale e dalle conformità alle norme in materia di igiene, sanità pubblica e veterinaria e sicurezza.

4. Sui manufatti di cui all'art. 1, comma 1, non sono ammesse scritte, insegne o altri mezzi pubblicitari.

### **ARTICOLO 3**

#### **(Interventi soggetti a semplice comunicazione)**

1. I seguenti interventi non sono soggetti ad alcuna procedura autorizzativa ma a semplice comunicazione, se conformi alle caratteristiche tecniche indicate nei successivi articoli:
  - Installazione, modificazione o sostituzione di manufatti ad uso ricovero attrezzi o deposito, di superficie lorda non superiore a 8 mq e con altezza utile non superiore a metri 2,20 con peso proprio e permanente portato complessivamente inferiore o uguale a 0,50 kN/mq, e relative opere accessorie di sistemazione esterna.
  - installazione, modificazione o sostituzione di pergole o gazebi che interessino una superficie lorda non superiore a mq 8 aventi peso proprio inferiore o uguale a 0,25 kN/mq;
  - installazione, modifica o sostituzione di contenitori per acqua;
  - installazione, modifica o sostituzione di manufatti per ricovero di animali di affezione quali cani e gatti e relative opere accessorie di sistemazione esterna di altezza media non superiore a m. 1,80, di superficie lorda non superiore a 10,00 mq e aventi peso proprio e permanente portato complessivamente minore o uguale 0,50 kN/mq;
  - apposizione di recinzioni perimetrali.
2. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere redatta su modulistica fornita dal Comune che dovrà comprendere i seguenti elementi minimi :
  - a) generalità del soggetto che intende procedere all'intervento;
  - b) titolo di possesso dell'area interessata dall'intervento;
  - c) descrizione e ubicazione dell'intervento che si intende realizzare, comprensivo della ricognizione dei vincoli presenti;
  - d) autocertificazione inerente il rispetto delle caratteristiche tecniche indicate dal presente regolamento e il rispetto della normativa vigente applicabile all'intervento;
3. Le comunicazioni di cui al comma 2 devono essere consegnate al Comune almeno 15 giorni prima della effettuazione dell'intervento e sono sottoposte unicamente a verifica della completezza e regolarità della documentazione fornita. Qualora la comunicazione non fosse redatta secondo quanto indicato al comma 2 il responsabile del procedimento, entro 15 giorni dal suo ricevimento, provvede all'interruzione dei termini e contestuale richiesta di integrazione o regolarizzazione della comunicazione stessa che deve avvenire, previsto in unica soluzione, entro 15 giorni dalla richiesta;
4. L'infruttuoso decorso del termine di 15 giorni previsto per le integrazioni determina l'improcedibilità ed il conseguente ordine di non effettuare l'intervento.

### **ARTICOLO 4**

#### **(Termini per la effettuazione degli interventi – Decadenza - Rinnovo)**

1. Tutti i manufatti di cui all'art 3 hanno carattere temporaneo e devono essere rimossi in caso di cessazione dell'attività di coltivazione ad orto del terreno e/o in caso di terreni del titolo di possesso.
2. Successivamente alla prima installazione ogni anno dovrà essere comunicato, il perdurare della conformità dei manufatti a quanto disposto dal presente regolamento ed il permanere dei requisiti richiesti. Qualora tale comunicazione non venga eseguita, i manufatti dovranno essere rimossi entro 6 mesi dalla scadenza dell'ultimo rinnovo. Trascorsi i 6 mesi per la rimozione, l'immobile deve essere considerato a tutti gli effetti abusivo e soggetto al procedimento sanzionatorio di cui alla L.R. 23/2004 ed al titolo IV del D.P.R. 380/2001.

## **CAPO II**

### **DISPOSIZIONI DI CARATTERE TECNICO**

#### **ARTICOLO 5**

(Principi generali validi per tutti gli interventi)

1. Gli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, devono uniformarsi ai seguenti principi generali :
  - a) essere progettati e realizzati in modo da evitare potenziali pericoli per la salute e la sicurezza degli utenti (evitando l'impiego di materiali potenzialmente dannosi per la salute umana, spigoli vivi che possono mettere a rischio la sicurezza dei fruitori ecc.);
  - b) essere progettati e realizzati in modo da resistere con ampi margini di sicurezza al peso proprio ed ai carichi accidentali che per la loro funzione devono sopportare, ai sensi della L.R. n. 19 del 2008;
  - c) essere progettati e realizzati in modo da non aggravare od ostacolare la manutenzione e pulizia degli spazi pubblici;
  - d) essere progettati e realizzati in modo da rispettare tutte le normative vigenti applicabili all'intervento.

#### **ARTICOLO 6**

(Manufatti ad uso ricovero attrezzi o piccolo deposito)

1. Per ogni appezzamento di terreno è ammessa l'installazione di un manufatto ad uso ricovero o deposito attrezzi, nel rispetto delle seguenti caratteristiche :
  - a) la superficie lorda dei manufatti non deve essere superiore a mq. 8,00 con sporto massimo pari a 0,30 m e la loro altezza utile media non deve essere superiore a ml. 2,20 con peso proprio e permanente portato complessivamente inferiore o uguale a 0,50 kN/mq. Inoltre per la loro installazione non devono essere necessarie opere di modificazione morfologica del suolo né opere edilizie di alcun tipo;
  - b) I manufatti devono essere realizzati in legno naturale e possono avere copertura in coppi o tegole portoghesi in cemento color cotto ovvero in altri tipi di laterizio diversi dai coppi, ovvero altri materiali con colore comunque richiamante quello del laterizio;
2. I manufatti non devono essere serviti da nessun tipo di impianto o servizio (acqua, luce, gas ecc.).

## **ARTICOLO 7**

### **(Tettoie per il ricovero di cani)**

1. Per ogni appezzamento di terreno è ammessa l'installazione di una tettoia per il ricovero di cani alle seguenti condizioni:
  - a) deve trattarsi di una struttura assemblata in legno che consente una facile chiusura superiormente tramite copertura con le caratteristiche di cui al comma 1 del precedente art. 6. La struttura deve avere il lato orientato a NORD chiuso con pannellatura in legno o addossato ad una parete esistente.
  - b) la struttura deve essere utilizzata esclusivamente per il ricovero di cani e deve essere provvista di apposita cuccia.
2. La struttura deve avere un'altezza media non superiore a m. 1,80, uno sporto non superiore a 30 cm, un peso proprio e permanente portato complessivamente minore o uguale 0,50 kN/mq e le seguenti dimensioni planimetriche massime:
  - a) Superficie lorda pari a mq. 6,00 per n. 1 cane;
  - b) Superficie lorda pari a mq. 9,00 per n. 2 cani;
  - c) Superficie lorda pari a mq. 10,00 per n. 3 cani;
3. L'area ove viene alloggiata la struttura deve essere adeguatamente recintata e deve essere tale che, successivamente alla installazione della struttura, rimanga una superficie scoperta, accessibile agli animali, tale da garantire lo sgambamento.
4. E' fatto obbligo di osservare le norme sul benessere animale previste dalle Leggi Regionali Emilia Romagna n° 5/2000 e 3/2013 nonché ogni altra disposizione di tutela degli animali.

## **ARTICOLO 8**

### **(Altri manufatti ed accessori)**

#### **8.1 Gazebo e pergolati**

1. Ciascun appezzamento di terreno adibito ad orto è ammessa l'installazione di n. 1 gazebo o, in alternativa n. 1 pergolato idonei a creare ornamento, riparo, ombra, nel rispetto delle seguenti caratteristiche :

##### **8.1.1 Gazebo**

- a) deve trattarsi di manufatto costituito da struttura verticale astiforme in metallo (con esclusione dell'alluminio anodizzato di qualsiasi colore), ghisa o legno, con copertura in tela o stuoie, in canna o bambu', o legno o similari, completamente aperto su tutti i lati;
- b) il manufatto deve essere di forma regolare (quadrato, cerchio, esagono o simile), deve avere altezza al colmo non superiore a 3 ml e superficie lorda non superiore a 10 metri

- quadri, sporto non superiore a 30 cm e aventi peso proprio inferiore o uguale a 0,25 kN/mq;
- c) la superficie occupata può avere una pavimentazione realizzata in lastre amovibili non cementate e comunque senza sottofondo di allettamento;
  - d) La struttura non può essere utilizzata ad uso ricovero di autovetture o veicoli a motore.

### **8.1.2 Pergolato**

- a) deve trattarsi di una struttura naturale, in legno, atta a consentire il sostegno del verde rampicante;
- b) la struttura non può essere tamponata in alcun modo, nemmeno con elementi rigidi smontabili o facilmente asportabili, e non dovrà avere nè grondaie nè pluviali di qualsiasi tipo. Gli elementi orizzontali non devono essere impostati ad una quota superiore a 2,00 metri con sporto non superiore a 30 cm e aventi peso proprio inferiore o uguale a 0,25 kN/mq;
- c) è consentito un solo pergolato per ciascun appezzamento; la superficie occupata massima non può superare 10 mq; la superficie sottostante il pergolato può essere dotata di pavimentazione realizzata in lastre amovibili non cementate e comunque senza sottofondo di allettamento.
- d) la struttura non può essere utilizzata ad uso ricovero di autovetture o veicoli a motore.

### **8.2 Contenitori per la raccolta delle acque.**

1. Su ogni appezzamento di terreno è consentito ubicare il numero massimo di 2 contenitori per la raccolta delle acque, per la capacità massima totale di 2 mc.
2. Detti contenitori, per motivi igienico sanitari, devono essere dotati di idoneo coperchio e per gli stessi deve essere garantita una pulizia idonea ad evitare il proliferare della cd. “Zanzara tigre”.
3. I contenitori devono essere preferibilmente posizionati in luoghi non visibili dalla pubblica via.

### **8.3 Recinzioni.**

1. Il perimetro di ogni appezzamento di terreno potrà essere recintato con rete metallica plastificata di altezza non superiore a m. 1,80.
2. In luogo od in aggiunta alla rete metallica potranno essere impiantate siepi arboree da mantenersi comunque ad una altezza non superiore a m. 1,80.
3. Le siepi, qualora poste in confine con aree pubbliche di circolazione dovranno essere conformi a quanto prescritto dal vigente Codice della Strada.
4. Le recinzioni non potranno essere costituite o rivestite con pannelli o teli, anche ombreggianti.

## **ARTICOLO 9** (Modificazione morfologica del suolo)

1. L'installazione delle attrezzature di cui al presente articolo è consentita unicamente qualora non richieda opere di modificazione morfologica del suolo; ai fini del presente articolo sono considerate opere di modificazione morfologica del suolo le opere di reinterro quando il

riporto di terra superi i 10 cm. e le opere di scavo quando la profondità di scavo superi i 10 cm. dal piano di campagna preesistente.

## **ARTICOLO 10**

(Norme Igienico sanitarie)

1. La gestione e la raccolta dei rifiuti prodotti all'interno degli orti avverrà secondo quanto previsto dal vigente Regolamento comunale che disciplina la materia;
2. Le aree dovranno essere mantenute ordinate e prive di materiali in stato di abbandono.
3. I ricoveri per animali dovranno essere mantenuti puliti e gli escrementi dovranno essere raccolti e conferiti negli appositi contenitori.
4. Le annaffiature dovranno essere eseguite direttamente sul terreno evitando il formarsi di ristagni e dovrà essere evitata la raccolta di acque in contenitori, sottovasi, teli in plastica ed altro al fine di evitare il proliferarsi della "zanzara tigre".

## **CAPO III**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

## **ARTICOLO 11**

(Manufatti nuovi)

1. La responsabilità civile e penale per eventuali danni arrecati a terzi derivanti da una non corretta installazione dei manufatti di cui all'articolo 1, comma 1, ovvero dal mancato rispetto delle caratteristiche tecniche e dei principi generali di cui al Capo II del presente regolamento e comunque dal mancato rispetto di tutte le normative applicabili resta a totale carico del titolare della comunicazione o della autorizzazione.
2. L'installazione dei manufatti di cui all'articolo 1, comma 1, deve avvenire nel rispetto di eventuali diritti di terzi.
3. Tutti i manufatti e le siepi di cui all'articolo 1, comma 1, installati ai sensi del presente regolamento devono essere sottoposti ad opportuna manutenzione a cura e spese del titolare della comunicazione.
4. La responsabilità penale e civile per eventuali danni arrecati a terzi per la mancata manutenzione dei manufatti di cui al comma 3 resta a totale carico del titolare della comunicazione.
5. Qualsiasi modificazione da apportare ai manufatti di cui all'articolo 1, comma 1, installati ai sensi del presente regolamento o la loro sostituzione è soggetta alle norme del presente regolamento.

## **ARTICOLO 12**

**(Manufatti esistenti)**

1. I manufatti esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento non conformi alle caratteristiche tecniche di cui al Capo II sono soggetti ad obbligo di modifica, rimozione o sostituzione entro 360 giorni dalla data di esecutività del presente regolamento se non legittimamente autorizzati ai sensi della normativa previgente.
2. Tutti i manufatti di cui all'articolo 1, comma 1, esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere sottoposti ad opportuna manutenzione a cura e spese del proprietario.
3. Qualsiasi modificazione da apportare ai manufatti di cui al comma 2 o la loro sostituzione è soggetta alle norme del presente regolamento.

## **ARTICOLO 13**

**(Imposte)**

1. Per quanto concerne il pagamento di eventuali imposte connesse agli interventi di cui all'articolo 1 si applicano le disposizioni degli appositi regolamenti comunali vigenti in materia.

## **ARTICOLO 14**

**(Sanzioni)**

1. Fatta salva ogni altra sanzione e procedura prevista da vigenti normative o da altri regolamenti comunali, l'installazione e la modificazione dei manufatti di cui all'articolo 1, comma 1, in assenza ovvero in difformità da quanto disposto dal presente regolamento comporta:
  - a) la rimozione o demolizione del manufatto ed il ripristino dello stato dei luoghi, a cura e spese del responsabile dell'abuso, entro un termine massimo di 90 giorni dalla notificazione della relativa ordinanza;
  - b) il pagamento di una sanzione pecuniaria da un minimo di €uro 50,00 ad un massimo di €uro 200,00 per i manufatti di cui articolo 3, comma 1, qualora i suddetti manufatti siano comunque conformi al presente regolamento ed il responsabile dell'abuso presenti la comunicazione di cui articolo 3 prima della scadenza dei termini di cui alla lettera a) del presente articolo.
  - c) Il pagamento della sanzione prevista dall'art. 7bis del Testo Unico Enti Locali promulgato con D. Lgs 267/2000 per ogni altra violazione delle norme del presente Regolamento.
2. Fatta salva ogni altra sanzione e procedura prevista dalle vigenti normative o da altri regolamenti comunali, la mancata rimozione, demolizione o messa a norma dei manufatti di cui all'articolo 3 entro il termine indicato dal precedente comma 1, comporta l'attivazione dei procedimenti sanzionatori di cui alla Legge Regionale Emilia Romagna 23/2004 ed al DPR 380/2001.
3. L'applicazione delle sanzioni avverrà secondo quanto previsto dalla Legge 24/11/1981 n. 689.

**ARTICOLO 15**  
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore dal giorno di avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione, fatta salva l'acquisizione dei pareri positivi degli Enti proprietari e di quelli competenti alla tutela dei vincoli posti sulle aree interessate.